



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 20/07/2021

FATTO

Nel ricorso l'istante espone di aver stipulato in data 5 aprile 2012 un contratto di finanziamento con l'intermediario resistente.

A seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta ad aprile 2016, ex art. 125-sexies T.U.B., parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 1.287,58 a titolo di commissioni di mediazione, spese contrattuali e di istruttoria.

Parte ricorrente chiede, altresì, la restituzione della penale di estinzione anticipata in quanto illegittimamente addebitata per euro 111,11.

Infine, chiede il rimborso di euro 200,00, a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

L'intermediario resistente nelle controdeduzioni eccepisce che:

- il finanziamento è stato regolarmente estinto in conformità ai conteggi elaborati, che la cliente ha contestato solo dopo cinque anni ed in ogni caso nessun ulteriore rimborso è dovuto;
- per le commissioni rete distributiva l'importo da prendere in considerazione è indicato nel piano annuale di rimborso in corrispondenza della rata successiva a quella di estinzione (c.d. salto rata);
- le spese di istruttoria hanno natura *up-front*;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non può trovare applicazione ai contratti già estinti;
- la commissione di anticipata estinzione è stata legittimamente applicata nei limiti di legge.

L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio ritiene innanzitutto opportuno richiamare i seguenti interventi giurisprudenziali e dell'Arbitro:

1. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che l'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva n. 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che in caso di rimborso anticipato del credito il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico.

2. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525/2019 ha affermato che:

- il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati successivamente, ma anche agli accordi anteriori alla sua pubblicazione;

- per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, le parti del contratto di finanziamento possono declinarlo in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio scelto [...] sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda ad un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di una clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) del contratto e, ogni valutazione al riguardo è riservata ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie;

- in ogni caso il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile deve essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno applicato il criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento e per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'ABF ha, pertanto, deciso di adottare il medesimo criterio.

Questo Collegio ha rilevato *inter alia* che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up-front*, deve essere oggetto di ripetizione anche nel caso sia provato dall'intermediario il pagamento.

Per quanto riguarda imposte e tasse, trattandosi di adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, T.U.B.

Per il rimborso dei costi *recurring* si è preso atto che la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che non sussistesse alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti dell'Arbitro bancario.

Infine, sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha tenuto conto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

valide, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse in questa materia trovano applicazione i seguenti principi:

- ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);

- per i costi *recurring* nonché per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da una apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere restituiti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere rimborsati secondo il criterio di competenza economica (cd. *pro rata temporis*);

- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga una condotta particolarmente ostile e ostruzionistica da parte dell'intermediario.

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003 dell'11.11.2016, che ha affermato che le commissioni e gli oneri assicurativi devono essere rimborsati secondo le previsioni del "piano annuale di rimborso" allegato al contratto.

Per le commissioni di distribuzione deve farsi riferimento all'importo riportato in corrispondenza della rata successiva a quella di estinzione (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 10824 del 13.12.2016).

Secondo l'orientamento condiviso dai Collegi, con riferimento alla componente *recurring* delle "commissioni rete distributiva" si applicano i criteri contrattuali (ristoro del 60% della commissione come indicato nel piano annuale di rimborso); la componente *up-front* (restante 40%) è invece rimborsabile secondo il criterio della curva degli interessi.

Le spese di istruttoria sono *up-front*.

Nel richiamato contesto normativo e fattuale il ricorrente ha diritto al rimborso degli importi indicati nella seguente tabella:



durata del finanziamento ▶	96
rate scadute ▶	47
rate residue	49

TAN ▶	6,733%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	51,04%
- in proporzione alla quota interessi	28,55%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 229,69 ○	€ 128,50 ⊕	○	€ 128,50	
○	comm. Rete distrib. (60%) ...	€ 1.872,00	€ 955,50 ○	€ 534,54 ○	⊕ € 534,61	€ 534,61	
○	comm. Rete distrib. (40%) (up front)	€ 1.248,00	€ 637,00 ○	€ 356,36 ⊕	○	€ 356,36	
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	⊕	€ 0,00	
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	⊕	€ 0,00	
⊕			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0,00	
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	
tot rimborsi ancora dovuti						€ 484,86	
interessi legali						si	

Per quanto concerne la domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20 del 31/03/2020, che ha affermato il seguente principio di diritto: *“Sulla base delle considerazioni sopra svolte, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, si può quindi enunciare il seguente principio interpretativo: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”* nonché la decisione del Collegio di Coordinamento n. 11679/21 del 05/05/2021, in cui è statuito che *l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito.*

Dal conteggio estintivo, risulta che l’intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l’importo di euro 111,11.

Tenuto conto che la durata residua del contratto al momento dell’estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo superiore ad euro 10.000,00, non ricorre l’ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo di cui all’art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.

Dall’esame del conteggio estintivo, risulta tuttavia che l’importo rimborsato in anticipo è stato di euro 10.576,76 (euro 11.111,37 - euro 534,61) e, pertanto, l’indennizzo per l’anticipata estinzione doveva essere previsto nella misura massima di euro 105,76.

L’intermediario ha, pertanto, applicato la penale in misura superiore a quella massima dell’1%, in quanto l’ha calcolata senza dedurre dal debito residuo l’abbuono di euro 534,61 relativo agli oneri recurring non maturati.

In caso di applicazione della commissione di anticipata estinzione in misura superiore al limite dell’1% dell’importo rimborsato in anticipo, il Collegio di Roma ha ritenuto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'illegittimità dell'addebito, disponendone la restituzione integrale (Collegio di Roma, decisione n. 8414 dell'11.05.2020).

Il ricorrente ha, pertanto, diritto alla restituzione della intera commissione di estinzione anticipata.

Ai sensi delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo sono arrotondati all'unità di euro per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5 mentre per difetto se è inferiore a 5.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo complessivo di euro 596,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA